



# MN TAX & LEGAL

**NEWSLETTER 43/2021 DEL 2 NOVEMBRE 2021:**

- **IL REGIME DELLA RESPONSABILITA' NEL TRASFERIMENTO D'AZIENDA COMMERCIALE**
- **I PRESUPPOSTI DI UN OPA OBBLIGATORIA NEL CASO DI CONTROLLO INDIRETTO DI UNA SOCIETA' QUOTATA**
- **LA RIFORMA DELLA CRISI D'IMPRESA E GLI OBBLIGHI DELL'ORGANO DI CONTROLLO**
- **DELEGA DI FUNZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA: QUANDO VIENE MENO L'EFFETTO LIBERATORIO**



## MN TAX & LEGAL

Newsletter del 2 novembre 2021

---

### **DIRITTO SOCIETARIO**

#### **IL REGIME DELLA RESPONSABILITA' NEL TRASFERIMENTO D'AZIENDA COMMERCIALE**

Secondo quanto disposto dall'art. 2560 c.c., in caso di trasferimento d'azienda, per i debiti relativi alla stessa risponde non solo il venditore, ma *“anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori”*. A tal proposito, conformemente ad un proprio precedente orientamento, la Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: *“la mancata sottoscrizione dei libri contabili obbligatori da parte del cedente dell'azienda non è impeditiva del riconoscimento del credito vantato da un terzo nei confronti di detto cedente, il cui debito si trasmette al cessionario accollante, potendo detto credito essere provato anche attraverso altri riscontri e pure mediante presunzioni. Solo l'iscrizione nei libri contabili obbligatori dell'azienda è propriamente un elemento costitutivo essenziale della responsabilità dell'acquirente dell'azienda per i debiti ad essa inerenti”*. Infatti, come espressamente previsto nel provvedimento in oggetto, la norma sopra menzionata *“è dettata non solo dall'esigenza di tutelare i terzi creditori [...] ma anche da quella di consentire al cessionario di acquisire adeguata e specifica cognizione dei debiti assunti, specificità che va esclusa nell'ipotesi in cui i dati riportati nelle scritture contabili siano parziali e carenti nell'indicazione del soggetto titolare del credito, non potendosi in alcun modo integrare un'annotazione generica delle operazioni mediante ricorso ad elementi esterni di riscontro”*.

[Cass. Civ., Sez. II, 3 settembre 2021, n. 23881](#)

#### **I PRESUPPOSTI DI UN OPA OBBLIGATORIA NEL CASO DI CONTROLLO INDIRETTO DI UNA SOCIETA' QUOTATA**

La Consob ha recentemente analizzato il caso di una prospettata operazione di acquisizione di una partecipazione azionaria di controllo di una società che, a sua volta, detiene una partecipazione di controllo nel capitale di una società quotata. A tal proposito, la Commissione è stata chiamata a verificare la sussistenza dei presupposti per l'insorgere di un obbligo di offerta pubblica di acquisto (“Opa”) sulla totalità delle azioni della società quotata, ai sensi degli articoli 106, comma 3, lettera a) del D.lgs. n. 58 del 1998 (“Tuf”) e 45 del Regolamento n. 11971 del 1999 (“Regolamento Emittenti”). Tuttavia, la stessa



## MN TAX & LEGAL

Commissione, sulla base delle informazioni fornite, ritenendo che non vi fossero i requisiti di cui all'articolo 45 comma 3, lettere a) e b) del Regolamento Emittenti - ossia delle condizioni di prevalenza c.d. oggettiva e valutativa - ha concluso per l'inapplicabilità della disciplina in materia di opa obbligatoria. In particolare, nel caso di specie, con riferimento alla partecipazione detenuta indirettamente nella società quotata, non risulta ricorrere (i) né la prevalenza c.d. oggettiva, in quanto la partecipazione nella società quotata risulta iscritta nel bilancio per un valore di gran lunga inferiore al terzo dell'attivo patrimoniale previsto dalla norma, (ii) né la prevalenza c.d. valutativa, in quanto il valore rinveniente dalla ricostruzione induttiva non rappresenta più un terzo e non costituisce la componente principale del prezzo di acquisto della partecipazione.

[Comunicazione n. 1214803 del 13 ottobre 2021](#)

---

### **CODICE DELLA CRISI**

#### **LA RIFORMA DELLA CRISI D'IMPRESA E GLI OBBLIGHI DELL'ORGANO DI CONTROLLO**

La riforma della crisi d'impresa è divenuta legge con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge n. 147 del 21.10.2021, di conversione del D.L. 118/2021. Fra le molteplici materie trattate, particolare rilevanza assumono gli obblighi dei sindaci nel nuovo percorso di composizione negoziata della crisi. In particolare, la nuova normativa sottolinea l'importanza della vigilanza degli organi di controllo, a cui si affidano obblighi e responsabilità diverse, ma non inferiori, rispetto a quelli previsti dal Codice della Crisi (la cui entrata in vigore è stata rinviata al 31 dicembre 2023 dal medesimo decreto).

Non c'è alcun riferimento agli indicatori, né tantomeno all'"allerta esterna", che permetteva l'intervento autonomo dell'organo di controllo e dei creditori qualificati. Ora, l'iniziativa spetta solo al debitore.

Il Collegio sindacale, invece, rimane tenuto a segnalare all'organo amministrativo un eventuale squilibrio della situazione patrimoniale ed economica della società, con la concessione di un termine per essere informato in merito alle future iniziative da intraprendere.

Viene meno, invece, l'esonero dalla responsabilità per l'organo di controllo che avesse informato l'Ocri (Organismo di Composizione della Crisi d'Impresa) dei fondati indizi della crisi. Ed infatti, il nuovo assetto normativo non include più tale esonero, ma una generica previsione secondo cui "*la tempestiva*



## MN TAX & LEGAL

*segnalazione all'organo amministrativo e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini dell'esonero o dell'attenuazione della responsabilità prevista dall'articolo 2407 del codice civile?" (art. 15 c. 2 D.L. 118/2021).*

Altrettanto importante è il ruolo del Collegio nel corso della negoziazione, durante il quale l'imprenditore conserva la gestione, sia ordinaria che straordinaria, della società. Ebbene, l'organo di controllo mantiene invariati i propri obblighi di vigilanza, soprattutto per ciò che concerne la c.d. *par condicio creditorum* o il caso in cui non sia più possibile l'integrale soddisfazione di tutti i creditori. I sindaci in questo caso dovranno ottemperare ai propri obblighi di vigilanza, anche verificando i pagamenti effettuati, soprattutto qualora gli stessi non siano coerenti con il piano. Ed infatti, quest'ultimi, se non autorizzati dall'esperto nominato, potranno essere oggetto di azioni revocatorie, con conseguente responsabilità in capo a chi li abbia eseguito o, soprattutto, non impedito tali pagamenti.

### [Decreto Legge del 24.08.2021 n. 118](#)

---

#### DIRITTO PENALE

#### **DELEGA DI FUNZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA: QUANDO VIENE MENO L'EFFETTO LIBERATORIO**

Come noto, ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il datore di lavoro può delegare le proprie funzioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con la sola eccezione delle funzioni non delegabili di cui al successivo art. 17 del medesimo Decreto. Nel corso degli anni, la giurisprudenza ha enunciato diversi principi relativi alla validità ed efficacia liberatoria della delega di funzioni. Con un recente provvedimento, la Corte di Cassazione ha ricordato che (i) *“l'istituto della delega di funzioni investe di responsabilità il delegato solo se gli vengono attribuiti reali poteri di organizzazione, gestione, controllo e spese pertinenti all'ambito delegato”*, così che (ii) *“l'effetto liberatorio – per il datore di lavoro delegante – viene meno qualora sorgano problematiche afferenti alla sicurezza che trascendono i poteri delegati, specie se esse coinvolgono scelte di fondo della politica aziendale, che richiedono un impegno di spesa eccedente rispetto ai limiti stabiliti”*.

#### [Cass. Pen., sez. IV, 29 settembre 2021, n. 35652](#)

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

MN TAX & LEGAL